

ID 16886



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso  
636/F23

DECRETO DIRIGENZIALE N. 176 /DA del, 01 APR. 2019

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Impegno n. 869 Atto 176 del 2019  
Importo € 217,50  
Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019  
Messina 11-04-19 Il Funzionario  
*B*

**Oggetto:** - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 2215/17 del Tribunale di Messina - **La Spina Rosario c/ CAS.**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** in data 25/03/2019 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Messina, la cartella di pagamento n° 2017/002/sc/000002215/0/002 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 217,50 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Messina n° 2215/17 emessa a favore della La Spina Rosario, che si allega;

**Che** tale pagamento di € 217,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

**Che** il pagamento della somma di € 217,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi **entro il 20/05/2019**;

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

**Impegnare** la somma di € 217,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**Liquidare**, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina da effettuare **entro il termine del 20/05/2019**.

**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti

*giuseppe mangraviti*  
Il Dirigente Amministrativo  
*T.A.*



Il Direttore Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

*salvatore minaldi*

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

CRON. 11/219

AVVISO NUM. 2017/002/SC/000002215/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA  
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

Il DIRETTORE PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN  
CONTRADA SCOPPO 98122 MESSINA (ME)  
IN QUALITA' DI LEGALE RAPTE PRO TEMPORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000002215/2017

DEL 14/09/17 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA I ALLEGATA AL DPR 131/1986 E STATA APPLICATA UN IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA DI 200,00 SUL DISPOSITIVO. PROCEDIMENTO TRA LA SPINA ROSARIO CONTRO CONSORZIO DELLE AUTOSTRADE SICILIANE. LA COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL'UFFICIO ENTRO 10 GG DALL'AVVENUTO PAGAMENTO PER POSTA ALL'INDIRIZZO: AGENZIA DELLE ENTRATE DP MESSINA UFFICIO TERRITORIALE VIA S. CECILIA IS. 104 N. 45/C 98123 MESSINA, VIA FAX AL NUMERO 0909413828, O VIA E-MAIL A: DP.MESSINA@AGENZIAENTRATE.IT; DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT 01962420830

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot 7714  
del 25-03-2019 Sez. A



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
	TOTALE DOVUTO	217,50 EURO

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta.it, Entrate		
22 MAR. 2019		
DIR. GEN.	X.A.	D.A.T.E.

CONT.

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)  
SALVATORE CHINES

(\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

*[Signature]*



**GERARDO MAZZA**  
AVVOCATO  
Via Carmelo Abate, 30  
95125 CATANIA - Tel. 095 449438  
Cod. Fisc. MZZ GRD 58B14 E602I  
Partita IVA 03531630873

Sentenza n. 2215/2017 pubbl. il 13/09/2017

RG n. 90000749/2012

Repert. n. 3185/2017 del 14/09/2017



**TRIBUNALE DI MESSINA**  
*Prima Sezione Civile*  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**COPIA**

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente

**SENTEZA**

*ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 90000749/2012 Reg. Gen. introitata all'udienza del 13 settembre 2017 e vertente*

**TRA**

**LA SPINA ROSARIO**, C.F. LSPRSR68P30C351L, nato a Catania il 30.09.1968 ed ivi elettiivamente domiciliato in Via C. Abate n.30, presso e nello studio dell'avv. Gerardo Mazza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

- **APPELLANTE** -

**CONTRO**

**CONSORZIO DELLE AUTOSTRADE SICILIANE**, C.F. 01962420830, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina C.da Scoppo, ed elettiivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva (ME), P.zza Madonna di Porto Salvo n.4, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Gentile, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

- **APPELLATO** -

**OGGETTO:** appello – risarcimento danni.

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 7 ottobre 2015, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

1. Con atto di appello notificato in data 30.10.2012, La Spina Rosario impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva n. 102/2012, emessa in data 21.05.2012 e depositata in data 22.05.2012, censurandola nella parte in cui, nonostante l'accoglimento della domanda attorea e l'addebito di responsabilità al convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane,

## Sentenza n. 2215/2017 pubbl. il 13/09/2017

aveva statuito che "nulla è dovuto sia per le spese mediche sia per la consulenza di parte perché prive di qualsiasi documentazione fiscale di pagamento" (pag. 7, sentenza di primo grado).

RG n. 90000749/2012

Repert. n. 3185/2017 del 14/09/2017

Segnatamente, con il primo motivo di appello, parte appellante rilevava che la sentenza del giudice di pace era errata ed altresì, ingiusta, posto che, correttamente, il primo decidente nel quantificare le lesioni riportate dall'attore nel corso del sinistro si era attenuto alla stima delle stesse operata dal nominando CTU, ma tuttavia si era discostato da quanto accertato dal consulente in relazione alla quantificazione delle spese mediche sostenute dall'appellante e che erano state stimate nella somma di euro 1.200,00 (escludendo le spese per la redazione della CTP). Deduceva, altresì, che non correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto le predette spese mediche non supportate da idonea documentazione fiscale, comprovante l'avvenuto esborso di denaro, posto che nel corso del giudizio di primo grado l'appellante aveva dato piena prova di quanto economicamente sostenuto, al fine di curare le lesioni ed i danni subiti in forza del sinistro occorso in data 20.07.2009. Rilevava, difatti, che all'interno della produzione documentale del primo grado di giudizio erano presenti ricevute e fatture di pagamento, indicate nell'indice documenti del fascicolo di primo grado nel quale era stato apposto il timbro e la firma del cancelliere, e precisamente: 1) ricevuta n.102379 del 12.08.2009 rilasciata dall'ASL di Catania (euro 20,91); 2) ricevuta n.103691 del 17.08.2009 rilasciata dall'ASL di Catania (euro 20,91); 3) ricevuta n. 1726 del 03.09.2009 rilasciata dall'ASL n.3 di Giarre (euro 20,91); fattura n. 9018073 del 05.09.2009 rilasciata dal C. di D. per Immagini Dott. F. Fiumara (euro 221,87); ricevuta n.144 del 25.09.2009 rilasciata dallo Studio di Fisioterapia "Palextra" (euro 101,81); ricevuta n.136 del 11.09.2009 rilasciata dallo Studio di Fisioterapia "Palextra" (euro 401,81); ricevuta n.2302 del 03.09.2009 rilasciata dal Dott. D'Alpa F. (euro 80,00); fattura n.46 del 20.07.2009 rilasciata dalla Farmacia "S. Carbonaro" s.n.c. (euro 31,56); fattura n. E/756 del 20.07.2009 rilasciata dal "Centro Ortopedico Sanitario" (euro 138,00); ricevuta n. 100325 del 05.08.2009 rilasciata dall'ASL di Catania (euro 20,91). Pertanto, parte appellante, deduceva che nonostante le spese mediche fossero state adeguatamente e pienamente provate in corso in giudizio, ritenute congrue e quantificate nella relazione di CTU depositata in data 17.04.2012, nella complessiva somma di euro 1.120,00, erroneamente non fosse poi stato disposto il loro risarcimento. Rilevava, inoltre, che alla suddetta somma sostenuta per le spese mediche, doveva aggiungersi l'importo di euro 500,00 sostenuto per la spesa di CTP, giusto preavviso di parcella del dott. Raneri e anch'esso prodotto nel giudizio di primo grado. Il giudice di primo grado aveva, pertanto, errato anche nel non statuire, in dispositivo, in merito al risarcimento della spesa occorrente per la CTP.

## Sentenza n. 2215/2017 pubbl. il 13/09/2017

documentale (all'interno del fascicolo di parte, debitamente timbrato e firmato dal cancelliere) RG n. 90000749/2012 delle ricevute e fatture rilasciate dalle varie strutture presso i quali aveva eseguito le cure, e precisamente risultano prodotte agli atti: 1) ricevuta n.102379 del 12.08.2009 rilasciata dall'ASL di Catania (euro 20,91); 2) ricevuta n.103691 del 17.08.2009 rilasciata dall'ASL di Catania (euro 20,91); 3) ricevuta n. 1726 del 03.09.2009 rilasciata dall'ASL n.3 di Giarre (euro 20,91); 4) fattura n. 9018073 del 05.09.2009 rilasciata dal C. di D. per Immagini Dott. F. Fiumara (euro 221,87); 5) ricevuta n.144 del 25.09.2009 rilasciata dallo Studio di Fisioterapia "Palextra" (euro 101,81); 6) ricevuta n.136 del 11.09.2009 rilasciata dallo Studio di Fisioterapia "Palextra" (euro 401,81); 7) ricevuta n.2302 del 03.09.2009 rilasciata dal Dott. D'Alpa F. (euro 80,00); 8) fattura n.46 del 20.07.2009 rilasciata dalla Farmacia "S. Carbonaro" s.n.c. (euro 31,56); 9) fattura n. E/756 del 20.07.2009 rilasciata dal "Centro Ortopedico Sanitario" (euro 138,00); 10) ricevuta n. 100325 del 05.08.2009 rilasciata dall'ASL di Catania (euro 20,91).

Da ciò consegue che le spese mediche assistite dalla suddetta documentazione debbono essere risarcite in favore della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado, anche in considerazione della circostanza che la congruità delle stesse è stata riconosciuta in sede di consulenza tecnica d'ufficio dal dott. Micalizzi per un importo totale di euro 1.120,00.

Ciò chiarito, occorre tuttavia ricordare che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudicante, "in caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento" (vedi *ex multis*, Cass. Sent. n. 18100 del 05/09/2011).

Ora, poiché nel caso di specie la suddetta clausola di contenimento era ricompresa nell'atto di citazione, la domanda proposta in appello si appalesa inammissibile, in quanto nuova, nella parte in cui eccede i limiti di competenza del giudice di pace, dovendosi ritenere che la domanda di risarcimento proposta in primo grado sia stata contenuta nel limite di competenza di valore del giudice adito; limite che trattandosi di domanda di risarcimento del danno da insidia stradale non è quello più ampio di cui al comma 2 dell'art. 7 (ventimila euro), bensì quello di cui al primo

Conseguentemente, poiché la sentenza di primo grado ha già previsto un risarcimento in favore dell'appellante di euro 4.094,34, essa va integrata con la condanna del Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento a titolo di danno patrimoniale dell'ulteriore somma di euro 905,66 al fine di mantenere complessivamente la condanna all'interno dei limiti della competenza per valore del giudice di pace e della domanda formulata in primo grado.

L'esame dell'ulteriori questioni poste dall'appellante in ordine alle spese di CTP ed al danno morale resta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per la parte che eccede il limite di competenza di valore del giudice adito.

Per ciò che concerne le spese processuali, ritiene questo giudicante che, sulla scorta dell'accoglimento solo parziale dell'appello, le stesse vadano compensate per due terzi. Il restante terzo deve essere posto a carico del Consorzio Autostrade Siciliane e si liquida come in dispositivo applicando i valori medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta (non vi è stata fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia in base al *decisum* e dell'entità delle questioni trattate.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ad integrazione della sentenza impugnata, condanna il Consorzio Autostrade Siciliane alla rifusione in favore di La Spina Rosario, della somma di euro € 905,66;

2) dichiara per il resto inammissibile l'appello;

3) compensa per due terzi le spese processuali;

4) condanna il Consorzio Autostrade Siciliane alla rifusione in favore di La Spina Rosario, del restante terzo delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 48,60 per spese ed euro complessivi € 147,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Messina il 13.09.2017.

letto in udienza alle ore 19:00

Il Giudice

(dott.ssa Assunta Cardamone)